



Comune di Borgonovo Val Tidone

Provincia di Piacenza

1. in riferimento all'art 4 “interessi di mora” del capitolato speciale di gara, si conferma che per interesse legale si intende l'interesse previsto dalla specifica normativa di riferimento (D.Lgs 231/2002);
2. si conferma che i canoni di leasing saranno canoni semestrali, posticipati, fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto di leasing in numero complessivo pari a 40; si considera pertanto un refuso quanto indicato nell'art III.1.2) del bando di gara (canone annuale anticipato);
3. per fideiussione bancaria o polizza assicurativa di cui all'art 5,3 e 27,1 del CSA si intende la cauzione definitiva rilasciata dal soggetto realizzatore, capogruppo dell'ATI ex 160 bis del D.lgs 163/2006, nella misura e nei modi dell'art 113 del D.lgs 163/2006 che cessa di avere effetto e viene svincolata alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio;
4. si conferma che gli interessi di preammortamento verranno applicati a tutte a tutte le somme pagate dalla società di leasing fino al collaudo dell'opera , cosi come autorizzate dalla stazione appaltante e previste dal quadro economico di gara.(art II,2,1-B);
5. si conferma che il costo dell'opera su cui calcolare la quota di riscatto del 5% si intende l'importo dei lavori indicato nel quadro economico di gara, comprensivo degli oneri della sicurezza al netto dello sconto offerto in gara per i lavori;
6. in relazione all'art 8 del CSA si conferma che:
 - per proroga si intende l'eventuale richiesta di rifinanziamento del riscatto finale;
 - è comunque facoltà del soggetto finanziatore accettare tale richiesta e concedere il rifinanziamento sulla base delle condizioni finanziarie (tasso-durata) vigenti al momento della richiesta stessa
7. si conferma che tutte le spese, imposte e tasse relative al trasferimento del diritto di proprietà dell'immobile al momento di esercizio del riscatto sono a carico della stazione appaltante;
8. si conferma che l'imposta di registro relativa ai canoni di leasing (ex D.L.223/06-L 248/06) verrà anticipata dal soggetto finanziatore e riaddebitata al Comune;
9. in riferimento ai requisiti capacità economica e finanziaria del soggetto finanziatore di cui

Municipio di Borgonovo Val Tidone

P.zza Garibaldi 18, 29011 Borgonovo Val Tidone (Piacenza)

Tel 0523/861 811 - Fax 0523861 861 - e mail : unico.borgonovo@sintranet.it

Codice fiscale e Partita IVA 00216470336

all'art III,2,2 del Bando di Gara, il fatturato è quello riferito agli anni 2006-2007-2008; si considera pertanto un refuso quanto indicato nell'Allegato 2 (2005-2006-2007) che gli offerenti potranno modificare;

10. si conferma che l'offerta economica deve essere redatta dagli offerenti riportando le indicazioni di cui a pag 8 del disciplinare; pertanto l'indicazione di un format da compilare denominato "Allegato 7" è un refuso;

11. si conferma che gli spread da indicare sono i seguenti.

- Spread offerto per il servizio di leasing finanziario (con tre cifre decimali);
- spread offerto per il calcolo degli interessi di preammortamento (con tre cifre decimali) non superiori al 2%;

Municipio di Borgonovo Val Tidone

P.zza Garibaldi 18, 29011 Borgonovo Val Tidone (Piacenza)

Tel 0523/861 811 - Fax 0523861 861 - e mail : unico.borgonovo@sintranet.it

Codice fiscale e Partita IVA 00216470336

12. si conferma che:

- L'appalto è riservato esclusivamente a raggruppamenti (ATI verticali costituite o costituende) tra due o più soggetti, aventi come capogruppo un soggetto realizzatore, che eseguirà i lavori indicati al punto II.1.5 del bando di gara e, come mandante, un intermediario bancario o finanziario che finanzia i lavori a mezzo locazione finanziaria.
- L'opera verrà realizzata dalle Imprese costruttrici dell'ATI aggiudicataria: il corrispettivo per la realizzazione dell'opera verrà corrisposto direttamente dalla società di leasing, mandante dell'ATI aggiudicataria, alla quale il soggetto realizzatore fatturerà direttamente i SAL.;
- ai sensi del Bando di Gara (art II,1,3 e disciplinare pag 12) la stazione appaltante stipulerà 2 contratti (contratto di leasing con il finanziatore e contratto di appalto con il realizzatore); il finanziatore e il realizzatore che partecipano in ATI saranno responsabili ciascuno per le specifiche obbligazioni assunte ex art 160 bis del D.lgs 163/2006.
- La stazione appaltante svolgerà funzione di autorizzazione e controllo e sorveglianza dei lavori in conformità a quanto previsto dai documenti di gara

13. si conferma quanto segue:

- il soggetto finanziatore resta escluso da responsabilità verso la stazione appaltante relativamente a sospensione lavori, ritardi nella consegna dell'opera, vizi palesi e occulti, difetti di costruzioni ecc. secondo il principio di separazione delle responsabilità ex art 160 bis del D.lgs 163/2006;
- la stazione appaltante non potrà procedere a sospensione del pagamento dei canoni e/o decurtazione degli stessi (anche a titolo di penali) in conseguenza ad inadempimenti del soggetto realizzatore secondo il principio di separazione delle responsabilità ex art 160 bis del D.lgs 163/2006;
- la stazione appaltante, in caso di ritardo nell'ultimazione dei lavori/collaudo, corrisponderà al soggetto finanziatore gli interessi di preammortamento maturati e calcolati fino alla decorrenza del leasing, coincidente col il collaudo positivo dell'opera, così come indicato nell'art 3,7 del CSA;

Municipio di Borgonovo Val Tidone

P.zza Garibaldi 18, 29011 Borgonovo Val Tidone (Piacenza)

Tel 0523/861 811 - Fax 0523861 861 - e mail : unico.borgonovo@sintranet.it

Codice fiscale e Partita IVA 00216470336

14. si conferma quanto segue:

- il soggetto finanziatore resta escluso da responsabilità verso la stazione appaltante e/o l'impresa esecutrici relativamente all'attività di progettazione secondo il principio di separazione delle responsabilità ex art 160 bis del D.lgs 163/2006;
- la stazione appaltante non potrà procedere a sospensione del pagamento dei canoni e/o decurtazione degli stessi (anche a titolo di penali) in conseguenza ad inadempimenti relativi alla progettazione secondo il principio di separazione delle responsabilità ex art 160 bis del D.lgs 163/2006;

15. si conferma che l'aggiudicatario è l'ATI, come si ribadisce il principio di separazione delle responsabilità ex art 160 bis del D.lgs 163/2006, così come definito nell'atto costitutivo dell'ATI; il soggetto finanziatore sarà responsabile solo per le obbligazioni assunte all'interno del raggruppamento di imprese;

16. si richiama quanto indicato nel precedente punto 15.;

17. Si conferma che le coperture assicurative previste dal disciplinare all'art III.4).3) e all'art 27 del CSA, sono a carico del soggetto realizzatore;

18. Si conferma che ad avvenuto collaudo, l'immobile sarà garantito da polizze assicurative della stazione appaltante quale utilizzatore del bene per tutta la durata del contratto di leasing e comunque fino all'esercizio della opzione finale di acquisto. L'utilizzatore avrà cura di includere negli assicurati anche il soggetto finanziatore;

19. in caso di risoluzione del contratto di leasing o recesso dello stesso, da parte della Stazione Appaltante (Utilizzatore) prima della presa in consegna/collaudo dell'immobile si conferma che:

- la Stazione Appaltante rimborserà al soggetto finanziatore tutte le somme che lo stesso avrà anticipato a qualsiasi titolo per l'esecuzione dei lavori e/o spese imposte e tasse;
- la Stazione Appaltante corrisponderà al soggetto finanziatore gli interessi di preammortamento calcolati per il periodo intercorrente tra la data dei vari pagamenti effettuati a qualsiasi titolo e la data del rimborso descritta al precedente punto;

20. in caso di risoluzione del contratto di leasing o recesso dello stesso, da parte della Stazione Appaltante (Utilizzatore) successiva alla presa in consegna/collaudo dell'immobile si conferma che la Stazione Appaltante corrisponderà al soggetto finanziatore, oltre ai canoni

scaduti e non pagati con i relativi interessi moratori, i canoni restanti attualizzati al tasso Euribor3ml rilevato dal quotidiano “Il Sole 24 ore” alla data di presentazione dell'offerta e il prezzo di riscatto finale;

21. i 20 anni di durata del diritto di superficie decorrono dalla data in cui l'opera viene collaudata e consegnata alla Stazione Appaltante. Si richiama comunque l'art 6 comma 2 del capitolato Speciale d'Appalto (CSA) che enuncia che il diritto di superficie in capo all'Aggiudicatario avrà una durata di 20 anni, e comunque, durerà fino a quando la Stazione Appaltante non abbia esercitato o abbia avuto il diritto di esercitare l'opzione di riscatto totale dell'immobile.
22. Si conferma che il costo previsto per la cessione del diritto di superficie è un importo che sarà pagato dal soggetto finanziatore alla Stazione Appaltante ai sensi dell'art II.2.1-B) del Bando di Gara; pertanto si considera un refuso quanto indicato nell'art 5 comma 4 del Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) “*all'atto della stipula del contratto di leasing la Stazione Appaltante corrisponderà un canone pari al corrispettivo per il diritto di superficie*”

Il Tecnico Comunale

Dott. Giovanni Androni